

Conversione mutui ex art. 41 della Legge n. 448/2001

Documentazione¹ da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1298/2019 per la concessione di prestiti destinati alla conversione² di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 ("Mutui Originari") con intermediari bancari e finanziari ovvero con altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito diversi dalla CDP ("Intermediari").

A. Domanda di prestito (Mod. EP174), da cui risulti, tra l'altro, la data di conversione del Mutuo Originario ("Data di Conversione"), da presentare a CDP almeno 60 (sessanta) giorni³ prima di tale data.

B. Attestazione conversione Mutuo Originario da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod. EP175), da presentare ai fini della domanda del prestito, da cui risulti:

1. la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformità dell'operazione di conversione del Mutuo Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione;
2. che il Mutuo Originario è stato contratto in conformità alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile ed è stato destinato:
 - a) al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("Investimenti");
 - b) al finanziamento di spese diverse da Investimenti, anche sulla base di specifiche norme primarie che ne abbiano autorizzato l'assunzione e la relativa destinazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e l'articolo 45, comma 1 e comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66) ("Spese Ammesse"); ovvero
 - c) alla conversione, ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Art. 41"), di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse.
3. ove il Mutuo Originario sia stato destinato, anche parzialmente, a Spese Ammesse:
 - a) la normativa sulla cui base sia stato contratto il Mutuo Originario; e
 - b) la conferma da parte dell'Ente in merito alla legittimità della contrazione del Mutuo Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;

¹ La documentazione deve essere inviata a mezzo pec (cdpspa@pec.cdp.it) sulla base delle indicazioni fornite dalla CDP tramite il proprio sito internet (www.cdp.it).

² Ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari.

³ La CDP si riserva la facoltà di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni.

4. con riferimento all'operazione di conversione, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.

C. Attestazione condizioni Art. 41 da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod.EP176), da presentare ai fini dell'erogazione del prestito entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, da cui risulti, con riferimento all'operazione di conversione del Mutuo Originario, sulla base delle valutazioni effettuate in relazione all'erogazione del Prestito alla Data di Conversione:

1. il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 e che, in particolare, la conversione del Mutuo Originario è effettuata sulla base di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente (in tal caso si procederà all'erogazione del prestito);
2. il mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 (in tal caso non si procederà all'erogazione del prestito con gli effetti previsti nel relativo contratto);
3. che la Somma Prestata non è superiore al Debito Residuo Mutuo Originario⁴.

D. Attestazione di avvenuta conversione del Mutuo Originario da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod. EP177): da ricevere da parte di CDP entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, da cui risulti che il rimborso anticipato del Mutuo Originario è stato effettuato dall'Ente alla Data di Conversione con i proventi rivenienti dal prestito.

CONDIZIONI PER IL RICORSO AL PRESTITO

I - In relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118:

E. Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente da cui risultino estremi della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo all'anno di contrazione del prestito ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, accompagnati dall'indicazione dei riferimenti utili all'individuazione nei diversi esercizi previsti dal bilancio stesso, delle previsioni – per competenza e, ove previsto, per cassa – relative al rimborso delle quote capitale ed al pagamento degli interessi del prestito.

⁴ Le definizioni di Somma Prestata e Debito Residuo Mutuo Originario sono quelle riportate nella Circolare 1298/2019

II - Ulteriori attestazioni:

F. Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente da cui risulti la non previsione nell'ambito dell'ordinamento regionale di forme di garanzia ulteriori rispetto a quella contrattualmente prevista da CDP, che garantiscano un livello di tutela delle ragioni di credito dell'istituto finanziatore superiore a quello assicurato in favore di CDP.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- **Provvedimento autorizzativo** del competente organo dell'Ente relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla conversione dei/l Mutui/o Originari/o che dovranno/à essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento
- **Copia della relazione predisposta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti** ed allegata alla decisione di parifica, relativa all'ultimo rendiconto regolarmente approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- **Provvedimento a contrattare** del competente organo dell'Ente (con allegato lo schema di contratto), in copia conforme (da trasmettere entro la fase di stipula del contratto).

La CDP si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione qualora fosse ritenuta dalla CDP stessa necessaria ai fini dell'istruttoria finalizzata alla concessione del prestito, con particolare riferimento alla verifica della sostenibilità del debito.